Conto corrente con la Posta. Anno 87° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 5 SETTEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del lavoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 25 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella decima estrazione eseguita nei giorni dal 15 al 27 luglio 1946.
(2664)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1946.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 sui ruoli del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 17 e 31 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1946, relativo alla costituzione dei ruoli organici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 luglio 1946;

Decreta:

All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 luglio 1946, sulla costituzione dei ruoli organici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è sostituito il seguente:

« Art. 6. — Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale del C.N.R. che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava in servizio, con rapporto stabile di impiego, presso l'Amministrazione centrale suddetta, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., ed aveva, a quella data, prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a tre anni presso la stessa Amministrazione centrale o presso organi e istituti da essa dipendenti, sarà inquadrato nei posti di ruolo di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
NENNI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2648)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1941, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 1° agosto 1946 di merci originarie della Norvegia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 1° agosto 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Norvegia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori norvegesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in lire sterline esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Norges Bank di Oslo e derivanti dai versamenti in corone norvegesi eseguiti dai debitori norvegesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in sterline esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone norvegesi, sarà effettuato al cambio ufficiale in lire della corona norvegese fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Norges Bank e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone norvegesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in sterline dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Norges Bank, sarà effettuato al cambio ufficiale della lira sterlina in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria della Norvegia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie della Norvegia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Norvegia di merci originarie dell'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine della Norvegia, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi, d'accordo con la Norges Bank di Oslo, potrà consentire operazioni di compensazione privata.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Norges Bank di Oslo sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e norvegese il 22 luglio 1946.

Art. 13.

Per le merci originarie della Norvegia, importate in Italia a partire dal 1° agosto 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 25 agosto 1936.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Nomina del sig. Sorgente Ivo fu Agnello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Aletti Arturo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Sorgente Ivo fu Agnello;

Visto il relativo atto di procura in data 29 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Sorgente Ivo fu Agnello, è nominato rappresentante alle grida del sig. Aletti Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2538) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Nomina del sig. Soldan Luigi di Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Albano Parpinelli fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Soldan Luigi di Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 23 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Soldan Luigi di Giovanni, è nominato rappresentante alle grida del sig. Parpinelli Albano fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2539) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Nomina del sig. Altomare Domenico fu Domenico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Carri Arnaldo di Leopoldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Altomare Domenico fu Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 10 luglio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Altomare Domenico fu Domenico, è nominato rappresentante alle grida del sig. Carri Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2541) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1946.

Modifica della rappresentanza del personale in seno al Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto la lettera n. 227 del 9 luglio c. a. con la quale la Federazione nazionale autoferrotramvieri chiede la sostituzione di tre dei quattro rappresentanti del personale in seno al Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, precedentemente designati dalla detta Federazione, con altri nominati all'uopo dal Congresso nazionale della Federazione;

Decreta:

La rappresentanza del personale in seno al Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione è da oggi modificata come segue:

1) Bardini Giovanni;
2) Morra Lauro;
3) Rossoni Rodolfo;
4) Verde Ciro.

Roma, addì 22 agosto 1946

Il Ministro: D'Aragona

(2524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 29 agosto 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bongiovanni Filippo, residente nel comune di Ottone, distretto notarile di Piacenza, 9 settembre 1946;

Campanella Lorenzo, residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce, 18 luglio 1946.

(2630)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla autorizzazione alla concessione di un mutuo all'Amministrazione provinciale di Campobasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1946, n. 195, si è incorso nel seguente errore:

Ove è detto L. 23.000.000, deve invece leggersi L. 22.990.000.

(2644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 settembre 1946 - N. 183

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	92,60
Id. 3,50 % 1902	83,75
Id. 3 % lordo	76 —
Id. 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 5 % 1936	95,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,625
Id. 5 % convertiti 1951	97,75

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca del concorso a n. 51 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 19 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio successivo, col quale è stato bandito un concorso a 51 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il concorso stesso è stato sospeso prima dell'inizio delle prove scritte;

Ritenuta la necessità di conferire detti posti e gli altri che si sono resi ulteriormente vacanti mediante concorso da bandire con modalità di espletamento e requisiti di ammissione diversi da quelli fissati dal predetto decreto;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' revocato il concorso a 51 posti di grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 19 marzo 1942.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il Ministro: Scelba

(2589)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a n. 90 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la lettera n. 64498/12106 del 25 maggio 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami per la metà dei posti disponibili nel grado 11° del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a n. 90 posti del grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*), di cui 30 riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo, nonchè ai ricevitori postali e telegrafici con almeno otto anni di effettivo servizio.

Tutti gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o politiche e sociali, o economiche e marittime.

Sono ammesse anche le lauree che, rilasciate secondo gli ordinamenti didattici precedenti, siano da considerarsi equipollenti ad una di quelle indicate nel comma precedente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 33.

Detto limite è elevato ad anni 38 per gli ex combattenti, per partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico ed ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, e del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione 1ª, Sezione 1ª, e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni e di quelle con documentazione incompleta od irregolare non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Gli impiegati dei gruppi *B* e *C* ed i ricevitori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, aspiranti ai 30 posti riservati, dovranno presentare le domande documentate, i primi alle Direzioni provinciali od ai Servizi dai quali dipendono ed i secondi alla propria Direzione provinciale nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Le Direzioni ed i Servizi interessati dovranno inoltrare subito le predette domande al competente ufficio del Ministero, con il parere circa l'ammissibilità al concorso per ciascuno dei concorrenti dei gruppi *B* e *C* e con il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie per i dipendenti ricevitori.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal pretore competente;

b) diploma originale o copia autentica della laurea debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato al nome del padre.

I partigiani combattenti ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno esibire l'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni di cui al precedente comma.

I reduci dalla deportazione ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei patrioti combattenti, dovranno provare la loro qualità mediante un'attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia dello stato matricolare rilasciata dal competente ufficio del personale.

Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 2 del presente bando per gli aspiranti coniugati.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente

Art. 9.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando che:

a) un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati idonei mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui alla lettera *a*), è riservata ai candidati idonei ex combattenti o partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico ai sensi del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni;

c) in caso che con le categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati idonei orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed ai figli degli invalidi, per gli stessi motivi, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con l'assegno lordo mensile di L. 3375 più l'indennità di carovita spettante secondo la sede di ufficio.

Ai provenienti da altri ruoli statali ed al personale dei gruppi *B* e *C* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata saranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori (grado 11°, di 1ª categoria) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il Ministro: SCELBA

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. — *Diritto amministrativo*:

Concetto e fonti del Diritto amministrativo. Concetto di Amministrazione. Concetto di Ente pubblico. Gli organi. Funzionari e pubblici impiegati. Stato giuridico degli impiegati. Potere disciplinare. Fine del rapporto d'impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego.

Amministrazione centrale. Amministrazione locale amministrativa.

Amministrazione locale ausiliaria. Comuni. Provincie. Enti istituzionali. Atti amministrativi. Rapporti amministrativi. Responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Cenni storici sulla giustizia amministrativa. Diritti ed interessi. Difesa del cittadino contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Ricorsi amministrativi. Azioni giudiziarie. Giurisdizioni speciali amministrative. Corte dei Conti. Consiglio di Stato. Giunta Provinciale Amministrativa. Conflitti di attribuzioni e di giurisdizione. Procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Giunta Provinciale Amministrativa.

2. — a) *Diritto civile*:

Del diritto civile in generale. Fonti del diritto. Requisiti essenziali delle leggi. Efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio. Interpretazione. Persone fisiche. Capacità. Parentela ed affinità. Filiazione. Cittadinanza. Domicilio, residenza e dimora. Assenza Persone giuridiche. Prescrizione e decadenza.

Beni e loro suddivisione. Proprietà. Diritti reali di godimento. Diritti reali di garenzia. Servitù. Possesso. Obbligazioni. Contratti. Vari tipi di contratto. Quasi contratto.

Della successione in generale. Successioni legittime e testamentarie.

2. — b) *Diritto commerciale*:

Fonti del diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Mediatori. Rappresentanti. Società commerciali. Titoli di credito. Mandato e commissione. Deposito. Contratto di trasporto.

3. — *Scienza delle finanze*:

Principî fondamentali della legislazione finanziaria. Spese pubbliche e relative norme giuridiche. Principî giuridici, economici ed amministrativi delle imposte.

Imposte dirette ed indirette. Tasse. Privative fiscali. Entrate ordinarie. Entrate straordinarie. Debito pubblico. Conversione ed estinzione.

MATERIE DI ESAME ORALE
(*oltre quelle delle prove scritte*).

1) Nozioni di diritto costituzionale.
2) Elementi di diritto penale.
3) Geografia delle comunicazioni.
4) Contabilità generale dello Stato. Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali. Procedimento per gli incanti, per le licitazioni, per gli appalti concorsi, e per le trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Collaudazione dei lavori e delle forniture Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione. Ragioneria Generale e Ragioneria delle Amministrazioni Centrali. Direzioni Generali del Tesoro. Sezione di Tesoreria. Entrate dello Stato. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Spese fisse. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Conti giudiziali.
5) Nozioni di statistica. Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica. I dati statistici. La rilevazione e lo spoglio. Organi preposti alle rilevazioni statistiche. Organi centrali e organi periferici. L'istituto centrale di statistica. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. I metodi statistici. La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. Le leggi statistiche. La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata. Statistica della popolazione e demografia.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia. Censimento e classificazioni che ne derivano.

Visto, *il Ministro*: SCELBA

(2592)

PREFETTURA DI TREVISO

Revoca di concorsi sanitari banditi negli anni 1939, 1940, 1941 e 1942 per i posti vacanti nei Comuni della provincia di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visti i precedenti decreti n. 26279 del 28 dicembre 1939; n. 32152 del 31 dicembre 1940; n. 29042 del 31 dicembre 1941; n. 5738 Vet. del 31 dicembre 1941; n. 26247 del 30 dicembre 1942, con i quali venivano banditi i concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica vacanti nei Comuni della provincia;

Vista la circolare Ministeriale 9.5/1414 del 18 giugno c. a. recante le norme per lo svolgimento dei concorsi sanitari;

Sentito il parere del medico provinciale;

Decreta:

I bandi di concorso ai posti di medici condotti, veterinari condotti e ostetriche condotte, indetti negli anni 1939, 1940, 1941 e 1942 con i decreti di cui alle premesse, vengono revocati.

Treviso, addì 22 agosto 1946

Il Prefetto

(2647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'elenco dei candidati idonei negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, ove è detto: Sede di Rovigo - Zaghi *Walter*, deve invece dire: Sede di Rovigo - Zaghi *Wolter* di Giovanni.

(2588)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.